

A.S. 897

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.

RELAZIONE TECNICA

Il presente provvedimento contiene disposizioni urgenti che riguardano il processo penale, il processo civile, nonché per disciplinare la normativa in tema di formazione della magistratura ordinaria, i dirigenti dell'esecuzione penale esterna e degli istituti di pena minorili. Il decreto contiene, inoltre, disposizioni relative al contrasto al fenomeno degli incendi boschivi, al recupero dalle tossicodipendenze, nonché in materia di isolamento, autosorveglianza e monitoraggio della situazione epidemiologica, di cultura e di pubblica amministrazione.

Si compone di **tre dici articoli**, suddivisi in **nove Capi**.

Capo I (Disposizione in materia di processo penale)**Art. 1 (Disposizioni in materia di intercettazioni)**

Con la presente disposizione al **comma 1** s'intende rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata, soprattutto riguardo ad alcuni delitti, consumati o tentati, di particolare gravità e rilevanza che sono compiuti attraverso attività organizzate quali quelli di cui articolo 452-*quaterdecies* ("Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti") e il 630 ("Sequestro di persona a scopo di estorsione") del codice penale ovvero altri delitti commessi con finalità di terrorismo avvalendosi delle organizzazioni di cui all'articolo 416-*bis* c.p. ("Associazione di tipo mafioso anche straniera"), prevedendo l'applicazione dell'articolo 13 del decreto-legge 152 del 1991, che disciplina le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni per altrettanti delitti di criminalità organizzata.

Si segnala al riguardo che nelle fattispecie delittuose elencate al comma 1, si prevede l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione già stabilita per reati della stessa specie di particolare gravità, allineando la procedura d'urgenza fra la richiesta del pubblico ministero e l'autorizzazione del giudice.

Il **comma 2** prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applichino anche ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente provvedimento.

Con la disposizione contenuta nel comma 2-*bis*, relativa al terzo periodo dell'articolo 267, comma 1, del c.p.p., si intende precisare che nel decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti, mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico, il giudice deve esporre con autonomia valutazione le ragioni che in concreto sottendono alla necessità di attivare lo strumento probatorio.

La disposizione inserita nel comma 2-*ter*, intervenendo sull'articolo 268 c.p.p., realizza il necessario coordinamento con la previsione generale secondo cui vanno trascritte solo le intercettazioni rilevanti, e introduce una verifica rafforzata di specifica rilevanza per quelle afferenti alla vita privata, altrimenti non trascrivibili. In secondo luogo, vengono eliminati i riferimenti ai registri della polizia giudiziaria, inserendo quello ai verbali ed alle annotazioni, ovvero agli unici atti di polizia giudiziaria redatti in materia di intercettazioni.

Infine viene prevista con il comma 2-*quater* la soppressione all'articolo 270, comma 1 c.p.p. del riferimento all'articolo 266, comma 1 c.p.p. in materia di utilizzo delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali si procede, precisando nel comma 2-*quinqüies*, che la decorrenza della predetta disposizione si applica ai procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Le disposizioni hanno natura procedurale e precettiva e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli adempimenti di natura istituzionale, che per tali reati vengono già ordinariamente espletati, sebbene soggetti ad una procedura con tempistiche maggiori,



potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibile a legislazione vigente.

Art. 2 (Istituzione delle infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni nonché modifica alla disciplina in materia di registrazione delle spese per intercettazioni)

La disposizione in esame interviene in materia di conservazione integrale dei verbali e delle registrazioni relativi alle attività di intercettazione mediante l'istituzione di apposite infrastrutture digitali interdistrettuali - con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro il 1° marzo 2024 - in luogo dell'apposito archivio digitale localizzato presso ogni singola procura, al fine di garantire più elevati ed uniformi livelli di sicurezza, un costante aggiornamento tecnologico adeguato alla delicatezza della materia, ma anche una gestione dell'attività delle intercettazioni che risulti maggiormente efficiente, economica e capace di garantire un congruo risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle predette attività.

Ciò comporterà quindi una nuova forma di localizzazione dell'archivio digitale attraverso un percorso più organizzato e con un più elevato livello di sicurezza.

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi si prevede che con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto vengono individuate le infrastrutture digitali e vengono definiti i requisiti tecnico-informatico delle stesse.

Con successivo decreto da adottarsi entro 90 gg dall'entrata in vigore del presente decreto, vengono definiti i requisiti tecnici per la gestione dei dati, nonché la disciplina relativa al collegamento telematico.

Ancora da un punto di vista gestionale si procederà alla migrazione dei dati conservati dalle singole procure della Repubblica sotto il coordinamento della direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

Restano comunque in carico al Ministero stesso le attività di allestimento e manutenzione delle infrastrutture digitali di cui sopra, segnalando comunque l'impossibilità di accesso ai dati coperti da segreto istruttorio.

Si rappresenta, infine, che le intercettazioni relative ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data del 28 febbraio 2025 sono effettuate mediante le infrastrutture digitali di cui al comma 1 (*comma 8*).

Si segnala che i decreti di cui sopra sono adottati sentiti il Consiglio superiore della magistratura, il Garante per la protezione dei dati personali e il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (*comma 9*).

Con il comma 9-bis si prevede l'introduzione del comma 3-bis all'articolo 168-bis del T.U. spese di giustizia, con il quale si precisa che l'importo delle spese relative alle intercettazioni deve essere specificamente annotato nel foglio delle notizie di cui all'articolo 280, segnalando, al riguardo, il carattere ordinamentale e l'assenza di profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto la disposizione è tesa a specificare con chiarezza la somma da liquidare per le operazioni di intercettazioni e quindi a favorire il recupero dei crediti da parte delle imprese.

In relazione agli interventi descritti sopra, occorre evidenziare che sono in corso di perfezionamento una serie di attività collegate a nuovi progetti di gestione documentale e per i sistemi d'intercettazione ADI, come risulta dalla dettagliata analisi operata dal Dipartimento per la transizione digitale, l'analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della giustizia sullo stato delle infrastrutture ICT del Ministero e delle connesse attività di manutenzione e gestione operativa soprattutto con riferimento ad aspetti legati alla sicurezza informatica, che richiedono un sostenuto intervento in termini di investimenti strutturali.

Si rappresenta, infatti, che il predetto Dipartimento ha richiesto un *assessment* sullo stato delle infrastrutture digitali del ministero volto a identificare le misure necessarie per aumentare l'efficienza del processo di Archiviazione dei dati ed in particolare, con riferimento ai dati delle intercettazioni. Al riguardo si fa presente che l'attuale sistema di archiviazione delle intercettazioni (ADI) presenta notevoli problematiche dovute all'architettura di sistema frammentata in singole installazioni una su ciascuna delle 140 Procure, e, in taluni casi, l'aggiunta di installazioni per Minori, Ordinaria e, Procura Generale ed Europea (EPPO), ciascuna installazione separata tra di loro, ed in cui è presente l'intera infrastruttura del servizio, compreso il sistema di storage dei dati e quello di backup.



Per superare le ben note limitazioni e criticità dell'attuale sistema, è in corso di realizzazione la completa reingegnerizzazione del sistema di archiviazione dei dati relativi alle intercettazioni ADI, che vede l'impiego di tecnologie più aggiornate e sicure, e basato su di un nuovo modello architetturale.

Tale nuovo modello prevede un archivio unico nazionale, composto fisicamente da sistemi distribuiti presso le varie sale server nazionali del Ministero, tale da garantire, in modo segregato e sicuro, l'accesso da parte degli aventi diritto di ciascuna procura ai dati di rispettiva competenza, in modo indipendente e riservato.

Un corretto percorso di trasformazione digitale comporta altresì la necessità di dotarsi di una infrastruttura di rete e una connettività adeguata alle esigenze degli utenti e alle continue evoluzioni tecnologiche, come evidenzia anche l'attivazione di molteplici progetti sulla portabilità della fibra ottica in tutte le sedi DOG, DAP, DGMC, sulla realizzazione di una rete dedicata per le sale server (cd. "rete magliata"), sul raddoppio della banda, ed altri interventi afferenti a tale ambito.

Gli investimenti finalizzati a supportare gli obiettivi di digitalizzazione per il settore giustizia soprattutto alla luce degli interventi normativi che sono tesi a realizzare quel processo di miglioramento della qualità del servizio giustizia, impongono disponibilità di ulteriori risorse finanziarie.

Nei prospetti che seguono sono riportati i costi relativi alle reti e cablaggi, ai server e agli strumenti digitali e ai nuovi modelli operativi indispensabili per realizzare le infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni.

1) **Reti e cablaggi**

Per far fronte al rifacimento delle reti degli uffici, per tutto il settore giustizia, anche penitenziario e minorile, volto fronteggiare il considerevole aumento di richiesta di banda per il flusso di dati, nonché al progetto per avere una connessione in fibra ad alta velocità tra le quattro sedi nazionali di Roma, Milano, Napoli e Palermo si riportano i costi per la sistemazione e implementazione delle reti e dei cablaggi di molti edifici:

2023	2024	2025
10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €

2) **Impiantistica sale server e certificazione**

In materia di impiantistica sala server e certificazione, si prevede di realizzare un progetto di razionalizzazione, consolidamento, potenziamento e messa in sicurezza delle stesse, per renderle adeguate agli standard normativi imposti alla Pubblica Amministrazione.

A tal fine, nel corso degli ultimi anni è stato avviato un importante e strutturato lavoro di analisi di dettaglio dello stato delle infrastrutture fisiche (mura, accessi fisici, dislocazione spazi, ecc.) e degli impianti (condizionamento, elettrico, antincendio, ecc.) di tutte le sale server, con l'obiettivo di avviare il percorso di adeguamento e certificazione delle sale server nazionali, centrali e distrettuali (per il tempo del loro consolidamento in quelle nazionali) agli standard richiesti dalla normativa vigente.

Per far fronte alle esigenze sopra citate, derivanti dalle recenti evoluzioni normative, si riporta la stima dei costi che si prevede di sostenere:

2023	2024	2025
13.000.000,00 €	15.000.000,00 €	15.000.000,00 €



3) Strumenti digitali e nuovi modelli operativi

Il progetto mira a definire nuovi processi e strumenti digitali e a introdurre innovati modelli operativi che facilitino la gestione esecutiva della trasformazione digitale, il cui costo viene di seguito rappresentato:

2023	2024	2025
20.000.000,00 €	25.000.000,00 €	25.000.000,00 €

Inoltre, è prevista una spesa per la gestione, manutenzione evolutiva e assistenza informatica dedicata di 3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023.

Pertanto, alla luce delle informazioni sopra riportate, gli oneri relativi alla realizzazione degli interventi previsti nel presente articolo sono riassunti nella successiva tabella riepilogativa:

Interventi di digitalizzazione	2023	2024	2025	2026 e a regime
Reti e cablaggi	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
Impiantistica sale server e certificazione	13.000.000	15.000.000	15.000.000	
Strumenti digitali e nuovi modelli operativi	20.000.000	25.000.000	25.000.000	
Totale investimenti	43.000.000	50.000.000	50.000.000	
Gestione, manutenzione evolutiva e assistenza informatica dedicata	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Totale	46.000.000	53.000.000	53.000.000	3.000.000

Dall'analisi del contesto tecnico rappresentato sopra si ritiene che, per far fronte alle esigenze relative all'istituzione di apposite infrastrutture digitali interdistrettuali, occorra investire ulteriori risorse, le quali ammontano in via prudenziale a circa 43.000.000 di euro per l'anno 2023 e 50.000.000 di euro per gli anni 2024-2025. A queste vanno aggiunte le spese per la gestione, la manutenzione evolutiva e l'assistenza informatica dedicata che ammontano in via prudenziale a 3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023.

Pertanto, si prevede che per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 43 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la realizzazione delle infrastrutture informatiche e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la gestione, la manutenzione evolutiva e l'assistenza informatica dedicata, cui si provvede:

a) quanto ad euro 43 milioni per l'anno 2023 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

b) quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Articolo 2-bis (Disposizioni urgenti in materia di contrasto della criminalità informatica e di cybersicurezza)

Con la disposizione in esame si interviene sull'ordinamento inserendo norme dirette all'efficientamento dell'azione di contrasto alla criminalità informatica. In particolare, si attribuiscono al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo i necessari poteri di impulso e coordinamento e si implementano le operazioni sotto copertura finalizzate alla lotta contro le forme più gravi dei reati cybernetici di terrorismo ed eversione, implementando il novero degli stessi e i riferimenti ai reati sanzionati dal codice penale e dalle altre leggi speciali in materia di illeciti informatici e telematici, così allineando le disposizioni in tema di operazioni cd. *undercover*, alle esigenze emerse rispetto all'incremento della gravità delle conseguenze dei reati informatici sulle infrastrutture critiche informatizzate e apprestando più dettagliate forme di tutela degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che operano sui sistemi in esame, intervenendo in vario modo sugli stessi. Infine, viene regolamentato il canale informativo tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per rendere effettivo il coordinamento attribuito alla stessa DNA.

Al riguardo, con riferimento ai profili di competenza del Ministero della giustizia, si evidenzia che gli interventi, di natura ordinamentale e procedurale, sono volti a dare sistematicità alle prerogative del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, senza modificare l'assetto ordinamentale dei rapporti tra la direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e i compiti e le funzioni assegnate alle direzioni distrettuali antimafia, che nel territorio operano nel contrasto ai reati in materia di criminalità informatica e a valorizzare i flussi informativi detenuti dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Per quanto concerne il Ministero dell'interno, si segnala il carattere ordinamentale delle norme che sono dirette a consentire una maggiore autonomia d'azione e una migliore operatività agli organi di polizia giudiziaria per compiti che sono già espletati e per i quali si migliorano le modalità operative, la cui azione è rafforzata dalle garanzie inserite attraverso le disposizioni esaminate.

Si segnala che dall'attuazione delle disposizioni illustrate non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dal momento che le attività connesse, sono riconducibili ai compiti e alle funzioni istituzionali e potranno essere assicurate con il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo II- Disposizioni in materia di processo civile

Art. 3 (Modifiche in materia di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni)

Con la disposizione si prevede che, fino al **30 aprile 2024**, in deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 473-bis.1 del Codice di procedura civile, il giudice con provvedimento motivato può delegare a un giudice onorario (GOM) specifici adempimenti per i procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale davanti al tribunale per i minorenni, compresi l'audizione delle parti e l'ascolto del minore, secondo le modalità e sulle circostanze puntualmente indicate dal giudice relatore e che gli stessi fanno parte del collegio chiamato a decidere sull'adozione dei provvedimenti temporanei. Non possono essere delegate ai GOM l'udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all'esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore.

La presente modifica ha natura ordinamentale e precettiva e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto è tesa a consentire la graduale attuazione dei principi di delega previsti dall'articolo 1, comma 23, lettera c) della legge 26 novembre 2021, n. 206, nonché le previsioni di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.

Si evidenzia che l'invarianza finanziaria è supportata dal fatto che non sono stati ascritti effetti di risparmio alla norma che esclude la facoltà di delegare ai giudici onorari l'ascolto dei minorenni di cui al citato articolo 1, comma 23, lettera c) della legge 26 novembre 2021, n. 206.

Si segnala, inoltre, che l'attività delegata ai GOM ha effetti positivi in quanto è tesa ad accelerare le attività processuali e contribuisce allo smaltimento dell'arretrato giudiziario in materia di persone,



minorenni e famiglie senza determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica atteso che l'indennità a costoro corrisposta rimane immutata in ragione dell'invarianza della funzione giudiziaria svolta senza alcun ampliamento delle casistiche attualmente previste, trattandosi di delega per attività istruttorie che i medesimi già svolgevano in seno al tribunale e che con la riforma del processo civile sono state demandate all'organo monocratico.

Capo III- Disposizioni in materia di personale di magistratura e del ministero della giustizia

Art. 4 (Disposizioni in materia di corsi di formazione per il personale di magistratura)

Con la presente disposizione s'interviene sul decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 e in particolare sull'articolo 26-bis e sulla rubrica del Capo II-bis del titolo III. In particolare, si prevede l'inserimento al comma 3 della parola "semidirettivo", così rappresentando che gli elementi di valutazione, le schede valutative redatte dai docenti e la documentazione relativa alla prova finale di cui al comma 1-bis, comunicate dal Consiglio superiore della magistratura sono rilevanti per le valutazioni di competenza in ordine al conferimento dell'incarico direttivo e semidirettivo.

Si procede inoltre alla sostituzione del comma 5, prevedendo che possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione in data risalente a non più di cinque anni prima del termine finale per la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso, mentre sono esonerati dalla partecipazione al corso di formazione i magistrati che nel medesimo lasso di tempo abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive, anche solo per una porzione del periodo indicato, salvo che il Consiglio superiore della magistratura abbia espresso nei loro confronti una valutazione negativa circa la conferma nelle funzioni.

Si segnala la disposizione contenuta nel comma 1-bis del presente articolo volta a chiarire l'ambito di applicazione e la portata delle norme introdotte dal comma 1 dello stesso articolo e che sono intervenute sull'articolo 26-bis e sulla rubrica del Capo II-bis del titolo III del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26. In particolare, si detta la disciplina transitoria relativa all'accesso alle procedure per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi, prevedendo, per ragioni equitative, che vengano interessate anche le procedure pubblicate a decorrere dal 21 giugno 2022, data di entrata in cui è entrata in vigore la novella di cui alla legge n. 71 del 2022, e non ancora concluse.

Le disposizioni in esame hanno natura ordinamentale e organizzativa e pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto sono tese a garantire l'accesso alla formazione da parte dei magistrati per partecipare al concorso per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi, attraverso una modulazione dell'attività formativa di cui è responsabile lo stesso candidato. L'ulteriore previsione relativa all'esonero della formazione da parte dei magistrati che hanno svolto le funzioni direttive e semidirettive con valutazione positiva facilita l'accesso ai percorsi formativi da parte di coloro che intendono presentare domanda per il posto direttivo e semidirettivo che risulta scoperto, realizzando così forme di semplificazione amministrativa.

Si segnala, inoltre, che le attività formative del personale di magistratura sono assicurate e organizzate dalla Scuola superiore della magistratura, nell'ambito delle risorse iscritte nel bilancio della stessa, e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le disposizioni introdotte con il citato comma 1.bis sono tese a garantire l'accesso al concorso per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi anche a coloro che sono interessati dalle procedure pubblicate a decorrere dopo l'entrata in vigore della novella legislativa e che non si sono ancora concluse, consentendo alla S.S.M. una più efficiente programmazione delle specifiche attività formative da attivare.

Art. 5 (Disciplina transitoria per il conferimento di incarichi superiori dirigenziali dei ruoli di esecuzione penale esterna e di istituto penitenziario minorile)

La disposizione in esame, dettata da un'esigenza temporanea, ha un'efficacia transitoria ed è diretta ad assicurare il conferimento di incarichi superiori di dirigente di esecuzione penale esterna e di



dirigente di istituto penale per i minorenni, ai dirigenti penitenziari appartenenti al ruolo di istituto penitenziario che si trovino in possesso dei requisiti di anzianità elencati all'articolo 7 del D. Lgs. 63 del 2006, anche a titolo di reggenza fino al 31 marzo 2033. Tale termine, infatti, è coerente con la maturazione del requisito previsto dalla legge (9 anni e 6 mesi) per i dirigenti che prenderanno servizio nel mese di ottobre del presente anno. Si evidenzia che nel caso di reggenza degli uffici EPE e IPM non sono dovute alcune indennità aggiuntive rispetto al trattamento economico in godimento. Nel caso di titolarità di incarico EPE da parte del dirigente penitenziario appartenente al ruolo di istituto penitenziario, si rappresenta che allo stesso sarà attribuita l'indennità prevista per il suddetto incarico, in sostituzione di quella già attribuita per il precedente, non potendo corrispondersi una doppia indennità al medesimo dirigente per tale incarico. Ciò posto si evidenzia che nel caso di reggenza degli incarichi in esame non sussistono di fatto effetti di duplicazione dell'indennità atteso quanto già detto poco sopra, assicurando quindi l'invarianza della spesa.

Ai dirigenti penitenziari appartenenti ai ruoli dell'esecuzione penale esterna e di istituto minorile che non abbiano i requisiti citati al predetto art. 7 del decreto sopra menzionato potrà invece essere conferito l'incarico di direttore aggiunto negli uffici individuati, fino al termine previsto al comma 1 del presente articolo (31 marzo 2033). Si segnala, inoltre, che la possibilità di ricoprire incarichi di direttore aggiunto per i dirigenti penitenziari è già prevista dalla tabella allegata al D.lgs. 63 del 2006. *L'intervento è di natura ordinamentale e non determina oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di preservare i profili conseguiti per anzianità dai dirigenti penitenziari, al fine di ricoprire incarichi superiori presso le articolazioni periferiche del Dipartimento per la giustizia minorile, senza creare distinte discipline all'interno dell'ordinamento della dirigenza dell'amministrazione penitenziaria. Si rappresenta, altresì, che la disposizione è inserita come norma transitoria che non modifica la disciplina del decreto legislativo n. 63 del 2006.*

Si segnala, infine, che non sono previsti maggiori oneri per la finanza pubblica in virtù del fatto che il trattamento stipendiale già in godimento, legato all'anzianità di servizio, non subirà modificazioni. Inoltre, con riferimento all'indennità annua lorda aggiuntiva fissata dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, per il conferimento degli incarichi superiori relativamente ai ruoli della dirigenza penitenziaria di esecuzione penale esterna e di istituto penale minorile ai dirigenti penitenziari appartenenti al ruolo di istituto penitenziario, si rappresenta che la quantificazione inserita nel medesimo articolo 14 ha tenuto conto in via prudenziale di tutti i posti disponibili riferiti ad incarichi superiori presso le strutture del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia e pertanto, l'eventuale attribuzione di tale indennità integrativa risulta già conteggiata fra quelle per cui è stata operata la stima ed inserita specifica autorizzazione di spesa.

Con la disposizione contenuta nel comma 2-bis si realizza un intervento di semplificazione ordinamentale eliminando il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, divenuto superfluo rispetto alla disposizione contenuta nell'articolo 5 del provvedimento in esame, e pertanto non si rilevano *effetti negativi per la finanza pubblica, attesa la natura precettiva della stessa norma diretta a coordinare le disposizioni evitando duplicazioni.*

Art. 5- bis (Disposizioni urgenti in materia di dirigenza penitenziaria)

La norma si propone di aumentare il numero complessivo dei posti di funzione classificati quali incarichi superiori, stabiliti dalla tabella A allegata decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 631, da 45 a 70 prevedendo, conseguentemente, l'adeguamento della tabella C allegata al decreto del Ministro della giustizia 22 settembre 2016, ciò fermo restando la vigente dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario.

Al riguardo si premette che l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 reca l'indicazione del procedimento da seguire per la declaratoria della diversa rilevanza degli uffici centrali e territoriali dell'Amministrazione penitenziaria di livello dirigenziale non



generale e che con D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 842 e successive modifiche è stata introdotta la riforma del Ministero della Giustizia. Tale nuovo Regolamento ha sostituito quello di organizzazione di cui al D.P.R. 6 marzo 2001, n. 55, con l'intenzione di dare attuazione alla riduzione degli uffici ministeriali e delle relative dotazioni organiche di personale dirigenziale e non dirigenziale previste da diverse disposizioni legislative nel tempo intervenute.

In tale contesto di riorganizzazione è stato adottato il decreto ministeriale 2 marzo 2016, concernente l'individuazione presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali nonché l'individuazione dei posti di funzione da conferire nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 63/2006. Tale decreto ha sostituito il precedente analogo provvedimento ministeriale datato 27 settembre 2007, rinviando a successivi decreti l'individuazione - per quanto di interesse -, ai sensi del citato articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 63/2006, della diversa rilevanza degli uffici centrali e territoriali di livello dirigenziale non generale.

Con il decreto ministeriale 22 settembre 2016 si è proceduto - tra l'altro - a tale definizione.

Ai fini dell'individuazione della diversa rilevanza degli uffici si è tenuto conto dei parametri indicati nella Tabella D allegata al medesimo decreto ministeriale 22 settembre 2016 e, significativamente, per quanto concerne gli istituti penitenziari, dei punteggi e coefficienti relativi alla tipologia della sede (casa circondariale, casa di reclusione o entrambe), alla capienza regolamentare ed alla presenza di detenuti alla data del 31 marzo 2016, al numero di personale di polizia penitenziaria e del comparto funzioni centrali alla medesima data ed, inoltre, alla complessità della gestione finanziaria riferita all'anno 2015.

In relazione a ciò, nel sottolineare che la norma in oggetto - non modificando la dotazione organica del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, che resta quella stabilita dalla tabella E allegata al D.P.C.M. n. 84/2015 come per ultimo modificata ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, commi 4 e 8, del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75 convertito con legge 10 agosto 2023, n. 112 - consente, nell'ambito di tale dotazione, emendando la previsione contenuta nella tabella A allegata al decreto legislativo n. 63/2006, di poter rimodulare il numero dei posti di funzione dirigenziali di seconda fascia qualificati come di incarico superiore, stabiliti in n. 45 dalla tabella A allegata al medesimo decreto legislativo.

L'intervento si rende necessario per un duplice motivo.

Innanzitutto, emerge che, considerato il tempo trascorso, la classificazione di alcuni istituti penitenziari non risponde più ai citati parametri individuati e pertanto occorre adeguarne la qualificazione di rilevanza alle mutate caratteristiche strutturali e gestionali.

Si rappresenta infatti che nel tempo in alcuni istituti penitenziari è completamente mutata la configurazione dei circuiti detentivi ed il numero di personale deputato a gestirli. Vi sono pertanto strutture la cui complessità è aumentata determinando la necessità di rimodulare il livello di responsabilità.

Va inoltre sottolineato che l'Amministrazione penitenziaria è stata interessata, negli ultimi anni, da importanti riforme, quali quelle introdotte con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e successivi decreti modificativi ed integrativi, che ne stanno determinando una importante riorganizzazione. In particolare, va segnalata l'introduzione e l'implementazione delle qualifiche dirigenziali per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, effettuato per assicurarne l'equiordinazione con le altre Forze di polizia.

Ne deriva che nell'ambito della complessiva succitata riorganizzazione, l'Amministrazione ha la necessità di individuare, come responsabile della sicurezza delle strutture di maggiore rilevanza, funzionari che hanno la qualifica di Primo Dirigente e la cui esperienza, competenza e professionalità, garantisce il buon andamento di istituti penitenziari che nel tempo hanno raggiunto un sempre maggiore livello di complessità.

La norma si compone di quattro commi.



Il comma 1 reca la modifica della tabella A, allegata al decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, nella parte in cui stabilisce in 45 il numero degli incarichi superiori; tale numero viene aumentato di 25 per un totale complessivo di 70 posti di funzione a rilevanza superiore.

Il comma 2, conseguentemente, disciplina, in aderenza a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 63/2006, il procedimento per la modifica della tabella C allegata al decreto del Ministro della giustizia 22 settembre 2016, recante l'individuazione della diversa rilevanza degli istituti penitenziari, prevedendo che all'adeguamento si provveda con decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il comma 3 reca l'autorizzazione di spesa e la norma di copertura finanziaria degli oneri, calcolati in euro 5.209,00 per l'anno 2023 ed in euro 62.502,00 annuali a decorrere dall'anno 2024, avuto riguardo alla graduazione dell'indennità di direzione prevista dall'articolo 14, comma 1, del decreto Legge 22 giugno 2023, n. 75 convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 corrisposta in corrispondenza del diverso livello degli istituti penitenziari, secondo il seguente prospetto:

QUALIFICA	Indennità annua lordo dipendente	Differenziale indennità' lordo dipendente	Oneri prev. ass. 24,20%	Irap 8,50%	Differenziale indennità' annua lordo stato	Incremento numero posizioni	Totale annuo lordo stato
dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di primo livello con incarico superiore	13.565,00	1.884,00	455,93	160,14	2.500,07	25	62.501,70
dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di primo livello	11.681,00						
Maggior onere annuo a regime dal 2024							62.501,70
Maggior onere 2023 (mese di dicembre)							5.208,48

Come evidente, l'intervento è connotato da un modesto impatto sulla finanza pubblica data la l'esigua entità della somma da corrispondere quale differenza tra l'indennità connessa ai posti di funzione di direzione di primo livello con incarico superiore e quella relativa alla funzione di direzione di istituto di primo livello nonché il numero limitato (25) di posti da riqualificare.

Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025 nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo IV- Disposizioni concernenti reati in materia ambientale e altre disposizioni in materia di sanzioni penali e responsabilità delle persone giuridiche

Art. 6 (Modifiche agli articoli 32-quater, 423-bis e 423-ter del codice penale)

La disposizione in esame interviene sull'articolo 423-bis c.p. prevedendo l'inasprimento della pena nel minimo edittale per i comportamenti delittuosi di cui ai commi 1 e 2. Inoltre, è inserito dopo il quarto comma un ulteriore comma con il quale si prevede un sensibile aumento di pena qualora il fatto di cui al comma 1 sia stato commesso al fine di trarre profitto per sé o altri, con abuso poteri o



violazione di doveri per l'esecuzione di incarichi o l'espletamento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta agli incendi boschivi.

Si segnala l'inclusione, tra le fattispecie oggetto del provvedimento in esame, degli incendi di vegetazione nelle zone di interfaccia urbano-rurale, rientranti nella pianificazione operativa regionale di cui all'art. 3 della 21 novembre 2000, n. 353.

Con il comma 1-bis si interviene sulle disposizioni in tema di contrasto agli incendi boschivi inserendo tra le pene accessorie previste per il reato di cui all'art. 423-bis c.p., disciplinate dall'articolo 423-ter, comma 2 c.p., quella dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, per la durata di cinque anni, espungendo, infine, il riferimento relativo al reato sopra indicato dalla menzione dell'art. 32-quater c.p., per evitare una duplicazione di norma e inquadrare la misura interdittiva tra quelle speciali previste per il reato in esame.

Si segnala che dall'attuazione della disposizioni introdotte non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dal momento che le attività connesse, riconducibili ai compiti e alle funzioni istituzionali e relative alla repressione delle condotte delittuose che determinano la compromissione di beni giuridici di rilevanza costituzionale, quali sono l'ambiente e la diversità degli ecosistemi, realizzata con il provvedimento in esame, potranno essere assicurate con il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'intervento ha natura ordinamentale e precettiva e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, attesa la finalità deterrente e preventiva di un grave danno alla collettività.

Articolo 6-bis (Modifica all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

Il presente articolo interviene sulle disposizioni contenute nella legge 11 febbraio 1992, n. 157 e precisamente sul comma 1 dell'articolo 30, introducendo la lettera c-bis che prevede un aspetto sanzionatorio riferibile all'abbattimento, la cattura o la detenzione degli orsi marsicani.

La disposizione considerato il carattere ordinamentale e precettivo non determina nuovi o maggiori oneri realizzando potenziali effetti positivi per la finanza pubblica.

Articolo 6-ter (Modifiche al codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

La disposizione in esame interviene su alcuni articoli del codice penale, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Al comma 1 si interviene sull'articolo 255 ("Abbandono di rifiuti"), co. , del D.lgs. 152/2006, prevedendo di sostituire la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3000 euro con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro per chi abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee, in violazione delle disposizioni dettate in materia ambientale (artt. 192, comma 1 e 2, 226, comma 2 e 231, commi 1 e 2 del citato D.lgs. 152/2001. Nel caso di abbandono di rifiuti pericoli è previsto il raddoppio della pena.

Al comma 2 si apportano modifiche agli articoli 24, comma 1 e 25-octies.1 del D.lgs. 231/2001. Si prevede l'inserimento al comma 1 dell'articolo 24 di ulteriori tipologie di reati (artt. 353 e 353-bis c.p. relativi rispettivamente alla turbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta del contraente), per i quali viene prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 500 euro per l'ente che lo commette.

Viene poi introdotto il comma 2-bis all'articolo 25-octies.1 ("Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti"), con il quale si prevede di applicare la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote, a coloro che commettono il reato di trasferimento fraudolento di valori di cui all'articolo 512-bis c.p, adeguando poi anche il comma 3 con il nuovo riferimento normativo e la rubrica del predetto articolo.

Al comma 3 si interviene sugli articoli 240-bis, comma 1, 452-bis, comma 2 e 452-quater, comma 3 c.p.

In particolare, alla lettera a) è sostituito il comma 1 dell'articolo 240-bis c.p, ("Confisca in casi particolari"), prevedendo che la confisca sia disposta per ulteriori delitti in materia ambientale,



oltre a quelli già previsti, comprendendo così un catalogo più ampio di delitti che includono l'inquinamento ambientale, traffico o abbandono di materie ad alta radioattività, morte in conseguenza dell'inquinamento ambientale fino al disastro ambientale.

Con la lettera b) viene sostituito il comma 2 dell'articolo 452-bis c.p., con l'intento di inasprire le pene già previste quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincoli paesaggistici, architettonici e archeologici portandola da un terzo alla metà e nei casi in cui causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno delle aree prima definite da un terzo a due terzi.

Alla lettera c) viene sostituito il terzo comma dell'articolo 452-*quater* c.p., al fine di prevedere anche in questo caso un innalzamento della pena che passa da un terzo alla metà per il delitto di disastro ambientale riferito ad area naturali protette o sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali, storici, artistici, architettonici e archeologici.

Le disposizioni in esame hanno natura ordinamentale e precettiva e pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto sono tese a fungere da deterrente alla commissione di delitti in materia ambientale. Per la loro natura e contenuto esse potrebbero avere un effetto positivo che, tuttavia, prudenzialmente, non viene quantificato.

Capo V- Disposizioni per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle dipendenze patologiche

Art. 7 Destinazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa alle scelte effettuate dai contribuenti a favore dello Stato senza l'indicazione della tipologia di intervento)

Si interviene, per l'anno 2023 sulla quota attribuita alla diretta gestione statale senza indicazione della tipologia di intervento, da destinare prioritariamente al finanziamento di interventi relativi al "recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche". Vengono inserite previsioni di dettaglio anche con riferimento alla scansione temporale: i parametri di valutazione per la selezione dei progetti, la composizione della commissione tecnica, la quantificazione delle risorse da destinare al finanziamento dei progetti. Al riguardo si rappresenta che la Commissione valutativa e di monitoraggio è composta da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno dei quali con funzioni di Presidente, da cinque rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da cinque rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per materia e **da due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.** *Ai componenti della Commissione sopra menzionata non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. Pertanto, la disposizione ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Art. 8. (Modifiche agli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in tema di destinazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

La disposizione, che modifica gli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi", non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a disciplinare, con maggiore precisione, la distribuzione delle risorse già esistenti nel bilancio dello Stato derivanti dalla quota Irpef otto per mille affidata dai contribuenti alla diretta gestione statale.

La modifica normativa mira a realizzare una semplificazione amministrativa, nonché ad ampliare il ventaglio delle possibilità di scelta offerte ai contribuenti ed a garantire maggiore aderenza con le scelte degli stessi.



Capo VI- Disposizioni in materia di isolamento, autosorveglianza e monitoraggio della situazione epidemiologica

Art. 9 (Abolizione degli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza e modifica della disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2)

Il comma 1 interviene sulla disciplina attualmente vigente finalizzata al contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2. In particolare, il comma abroga le disposizioni attualmente vigenti in materia di isolamento delle persone positive al COVID-19 e di auto-sorveglianza per i contatti stretti per i soggetti confermati positivi nonché le relative disposizioni sanzionatorie. *Tale disposizione presenta carattere meramente ordinamentale e, come tale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Il comma 2 stabilisce che la comunicazione al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanità dei dati relativi alla situazione epidemiologica, sia effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con cadenza stabilita con provvedimento della Direzione generale della prevenzione sanitaria e non più con cadenza quotidiana. *Tale attività, già svolta dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Capo VII- Disposizioni in materia di cultura

Art. 10 (Disposizioni in materia di cultura e di organizzazione del Ministero della cultura)

Il comma 1, lettera a), modifica la formulazione dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 300 del 1999 in materia di aree funzionali del Ministero della cultura.

Con la lettera i-bis), del capoverso art. 53, viene assegnata al Ministero anche la “vigilanza sull'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, per quanto di competenza”; al riguardo, si rappresenta che gli ulteriori compiti e funzioni derivanti dall'attuazione della citata lettera i-bis) saranno svolti dall'amministrazione competente con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Fermo quanto sopra premesso, si precisa che si tratta di una più puntuale ricognizione delle funzioni già svolte dal Ministero nell'attuale assetto organizzativo – finalizzata ad agevolare l'individuazione delle attribuzioni ai singoli dipartimenti – e che perciò non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con il comma 1, lettera b), si prevede un nuovo assetto organizzativo del Dicastero a base dipartimentale. I relativi oneri, indicati al comma 3, sono quantificati in 171.457,38 euro annui a decorrere dall'anno 2024, pari alla differenza, moltiplicata per le tre posizioni apicali aggiuntive – a invarianza del numero complessivo di posizioni dirigenziali generali – tra la retribuzione di un direttore generale di prima posizione retributiva e la retribuzione prevista per il Segretario generale, attualmente unica figura apicale del Ministero della cultura. Come evidenziato in maggiore dettaglio nella tabella in calce, la retribuzione massima prevista per un direttore generale di prima posizione retributiva del Ministero della cultura ammonta complessivamente a 270.786,53 euro lordo stato, mentre la retribuzione massima prevista per il Segretario generale, attualmente unica figura apicale del Ministero della cultura, ammonta complessivamente a euro 327.938,99 lordo stato. Pertanto, per ogni posizione apicale aggiuntiva la differenza massima è pari a 57.152,46.



Ministero della cultura												
Dirigenti I Fascia												
Trattamento economico al lordo degli oneri di legge												
	Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Totale annuo lordo dipendente	Oneri riflessi (38,38%)	Trattamento fondamentale e lordo stato	Retribuzione di risultato	Oneri su retribuzione risultato (32,70%)	Retribuzione procapite totale lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022-2024 *13 Lordo Stato	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITALE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e IVC decorrenza 2022
Segretario generale	57.892,87	37.593,20	86.127,17	181.613,24	69.703,16	251.316,40	48.449,11	15.842,86	315.608,37	11.930,00	400,62	327.938,99
DIRIGENTE I fascia (Prima pos. retributiva)	57.892,87	37.593,20	61.815,00	157.301,07	60.372,15	217.673,22	32.301,71	10.562,66	260.537,59	9.848,32	400,62	270.786,53
Differenza singola posizione												57.152,46
Totale maggiori oneri per 3 posizioni apicali aggiuntive												171.457,38

Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Il comma 2, che disciplina la fase transitoria fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4, che interviene sulle disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi di cui alla legge n. 140 del 2022, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 proroga di tre mesi la disposizione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, che ha disposto l'incremento di 1 euro, dal 15 giugno 2023 al 15 settembre 2023, del costo dei biglietti di ingresso, negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale, per finanziare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. La maggiorazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, è riassegnata, con appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito Fondo istituito presso il Ministero della cultura. La RT del decreto-legge n. 61 del 2023, basandosi su dati dell'anno 2022, prevedeva di introitare, nel periodo di riferimento di tre mesi, quale maggiorazione, circa € 1.400.000.

Con il comma 5-bis si interviene sul decreto-legge n.83 del 2014, recante: "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo". In particolare la norma incide sulla disciplina degli istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici di livello dirigenziale e sui relativi incarichi; questi possono essere conferiti, oltre che a persone con documentata esperienza e comprovata qualificazione professionale nella gestione e valorizzazione del patrimonio culturale e di istituti e luoghi della cultura, anche a profili con i medesimi requisiti nella gestione di strutture, enti, organismi pubblici e privati, nonché tra esperti di riconosciuta fama nelle materie afferenti allo specifico istituto o luogo della cultura o in materie attinenti alla gestione del patrimonio



culturale, ribadendo il limite delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero della cultura. La norma ribadisce quanto previsto dall'articolo 22, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale prevede il limite di un solo rinnovo per gli incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo VIII- Disposizioni per l'efficienza della pubblica amministrazione

Art. 11 (*Disposizioni urgenti in materia di pubblica amministrazione*)

Dispone l'applicazione dell'istituto del trattenimento in servizio, **nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente**, da parte di tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (quindi anche regioni, province, comuni ed altri enti ricompresi in tale ambito) alle sole posizioni dirigenziali generali dei dipartimenti – o unità corrispondenti in relazione al relativo ordinamento – che siano attuatori di progetti del PNRR (commi 1 e 2). La misura, consentendo il trattenimento in servizio di personale già in ruolo, non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto agisce nell'ambito delle capacità assunzionali già disponibili a legislazione vigente.

Al comma 3 si introduce, per i soli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione, una deroga alla disposizione che vieta di conferire incarichi retribuiti ai soggetti in quiescenza, e che, ove conferiti a titolo gratuito, non possano superare la durata massima di un solo anno (articolo 5, comma 9, del DL n. 95 del 2012). La disposizione, tuttavia, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto gli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione che, in virtù della disposizione ora possono essere conferiti anche a soggetti in quiescenza oltre la durata massima di un anno e retribuiti, trovano copertura e limite nelle risorse finanziarie che a legislazione vigente sono già assegnate ai pertinenti capitoli di spesa di ciascuna amministrazione. Peraltro, il richiamo al rispetto del limite previsto dall'articolo 1, comma 489 della legge n. 147 del 2013, impedisce che il cumulo del trattamento pensionistico e dell'indennità di diretta collaborazione possa comportare il superamento del tetto stipendiale fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

La norma, poi, prevede l'introduzione del comma 3-bis con il quale viene apportata la modifica all'art. 28, comma 1-bis del D.L. 75 del 2023, convertito dalla Legge 112/2023 dove è consentito agli enti locali, nel limite dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza col piano triennale dei fabbisogni, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, di riservare una quota non superiore al 50% al personale, dirigenziale e non dirigenziale, che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica, o al personale non dirigenziale che sia in servizio a tempo indeterminato per lo stesso periodo di tempo. La disposizione, già prevista per i comuni, è prevista in maniera equitativa anche per gli altri enti locali e non comporta effetti negativi per la finanza pubblica atteso che le assunzioni di cui sopra avverranno nel limite delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.

Capo IX- Disposizioni finanziarie e finali

Art. 12 (*Disposizioni finanziarie*) L'articolo reca le norme finanziarie secondo cui dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto agli articoli 2, **5-bis** e 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni



interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 13 (*Entrata in vigore*). Viene disciplinata l'entrata in vigore del provvedimento.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



Disposizioni urgenti in materia di processo penale, processo civile, di contrasto agli incendi boschivi e di recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, nonché in materia di personale della Magistratura, del Ministero della giustizia e del Ministero della cultura (in milioni di euro)																	
articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
2	10		Istituzione delle infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni - spese per investimenti	s	k	43.0	50.0	50.0		43.0	50.0	50.0		43.0	50.0	50.0	
2	10		Istituzione delle infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni- spese per gestione, manutenzione evolutiva e assistenza informatica dedicata	S	C	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	10	a	Riduzione Tabella B Ministero della giustizia	s	k	-43.0	-50.0	-50.0		-43.0	-50.0	-50.0		-43.0	-50.0	-50.0	
2	10	b	Riduzione Tabella A Ministero della giustizia	S	C	-3.0	-3.0	-3.0	-3.0	-3.0	-3.0	-3.0	-3.0	-3.0	-3.0	-3.0	-3.0
5bis	3		Aumento da 45 a 70 del numero complessivo dei posti di funzione classificati quali incarichi superiori nell'ambito dell'organico dell'Amministrazione penitenziaria	S	C	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1
5bis	3		Aumento da 45 a 70 del numero complessivo dei posti di funzione classificati quali incarichi superiori nell'ambito dell'organico dell'Amministrazione penitenziaria - effetti riflessi	E	TC					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5bis	3		Riduzione Tabella A - Ministero della Giustizia	S	C	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	-0.1	-0.1	-0.1
10	1	b	Riorganizzazione in forma dipartimentale del Ministero della cultura	S	C		0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2	0.2
10	1	b	Riorganizzazione in forma dipartimentale del Ministero della cultura - effetti riflessi	e	TC					0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1
10	3		Riduzione Tabella A Ministero della cultura	S	C		-0.2	-0.2	-0.2	0.0	-0.2	-0.2	-0.2	0.0	-0.2	-0.2	-0.2
			Entrate	e		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1
			Spese	s		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SALDO			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1

